



18953/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 19926/2010

SEZIONE LAVORO

Cron. 18953

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GIOVANNI MAMMONE - Presidente - Ud. 25/05/2016
 Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - PU
 Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere -
 Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere -
 Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19926-2010 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
 SOCIALE C.E. X , in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
 in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e
 difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, SERGIO
 PREDEN, MAURO RICCI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

ZG , elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio
dell'Avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in calce alla copia notificata
del ricorso;

- **resistente con mandato** -

avverso la sentenza n. 458/2010 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 20/04/2010 R.G.N. 729/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/05/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;

udito l'Avvocato PREDEN SERGIO;

udito l'Avvocato CONCETTI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

94



Svolgimento del processo

Con sentenza del 26.3 - 20.4.2010 la Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'impugnazione dell'Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto a ZG , dipendente delle acciaierie ID di Piombino, il beneficio contributivo pensionistico dell'esposizione all'amianto dal mese di gennaio del 1967 a quello di dicembre del 1992.

La Corte territoriale ha escluso che nella fattispecie fosse intervenuta la decadenza di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 639/1970 eccepita dall'Inps, atteso che la domanda recapitata il 9/5/2001 all'Inps conteneva l'indicazione della titolarità della pensione VO in capo allo Z sin dal mese di agosto del 1995 e che la successiva domanda giudiziale del 20/7/2007 era rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale, ma solo l'adeguamento della stessa.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l'Inps con un solo motivo.

Per ZG vi è procura in calce al ricorso notificato.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo l'INPS deduce la violazione dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., osservando che è necessario accertare se, rispetto alla pensione di anzianità di cui controparte era già titolare, la rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto configurava un'autonoma e distinta prestazione, come tale soggetta al termine decadenziale di cui alla suddetta norma, ovvero se ne rappresentava una componente, di talchè la domanda giudiziale volta ad ottenerne il riconoscimento non era astrattamente passibile di decadenza poiché il relativo termine era riferibile solo alla prestazione già riconosciuta. Ritiene, quindi, il ricorrente che nella fattispecie l'azione proposta dalla controparte era finalizzata ad ottenere il riconoscimento di una prestazione previdenziale nuova e diversa rispetto alla pensione già in godimento e soggetta, come tale, al termine di decadenza di cui trattasi. Al riguardo la difesa dell'istituto previdenziale osserva che il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto riposa su elementi costitutivi diversi da quelli necessari all'insorgenza del diritto a pensione, prescindendo del tutto dalla sussistenza di un patrimonio contributivo minimo o dall'età dell'interessato. Inoltre, aggiunge l'Inps, l'attribuzione della predetta rivalutazione contributiva postulava la proposizione di una specifica domanda amministrativa che, nel caso di specie, l'assicurato aveva presentato solo successivamente alla decorrenza della pensione, senza che l'istituto fosse stato posto in grado di pervenire in precedenza al riconoscimento d'ufficio del beneficio pensionistico, mentre in ossequio ai principi di certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci



pubblici non poteva non sussistere in capo al richiedente l'onere di attivarsi tempestivamente onde evitare il protrarsi di una situazione di dubbio.

Il ricorso è fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che, decidendo numerose analoghe controversie (cfr., in particolare, Cass. sez. 6 - L., Ord. n. 7934/2014, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012, n.27148 del 2013), si è espressa affermando il principio che la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella legge n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione.

Secondo le richiamate decisioni, infatti, l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento fatto alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all'evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

In pratica, con la domanda per cui è causa non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico.

Detti presupposti (esposizione all'amianto e relativa durata) sono fatti la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, che costui è tenuto a portarli a conoscenza dell'ente onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un'apposita domanda amministrativa, necessaria, quindi, anche nel regime precedente l'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (convertito nella legge n. 326 del 2003), che ne ha addirittura sanzionato la mancata presentazione entro il termine ivi



previsto con la decadenza dal diritto al richiesto beneficio (v., ex multis, Cass. sez. lav. n. 11400/2012).

È opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. 15008/2005; Cass. 1629 e 9348 del 2012).

Pertanto, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, stante l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria del 20.7.2007 rispetto alla domanda amministrativa del 9.5.2001, lo stesso va deciso nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2°, c.p.c., con rigetto dell'originaria domanda.

Il consolidarsi solo in epoca successiva al deposito del ricorso di primo grado della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata giustifica la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza di ZG e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna ZG al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 2100,00, di cui € 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma il 25 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Dr. Umberto Berrino

Il Presidente

Dr. Giovanni Mammone

IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia

Depositato in Cancelleria

27 SET, 2016

oggi.



IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia